

Regolamento per gli spettacoli viaggianti

Sommario

SEZIONE I	NORME GENERALI	2
ART.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART.2.	GESTIONE DELLE AREE DA PARTE DEI CONCESSIONARI.....	2
ART.3.	DIVIETO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE AREE	2
ART.4.	OBBLIGHI E CONDIZIONI	2
ART.5.	ONERI DEL CONCESSIONARIO.....	3
ART.6.	IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA	3
ART.7.	COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE	3
ART.8.	LIMITAZIONE DI SUONI.....	3
SEZIONE II	CIRCHI EQUESTRI ED ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE	4
ART.9.	TERMINI DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE.....	4
ART.10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	4
ART.11.	ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA.....	4
ART.12.	PERIODO DI FRANCHIGIA	4
SEZIONE III	SINGOLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	5
ART.13.	MANIFESTAZIONI RICORRENTI	5
ART.14.	MANIFESTAZIONI OCCASIONALI	5
ART.15.	ORGANICO FUNZIONALE	5
ART.16.	ATTRAZIONE NOVITÀ.....	6
ART.17.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE.....	6
ART.18.	ASSEGNAZIONE DELLE AREE – CRITERI.....	7
ART.19.	ASSEGNAZIONE DELLE AREE – REQUISITI – GRADUATORIA	7
ART.20.	ASSEGNAZIONE DELLE AREE - OBBLIGHI.....	8
ART.21.	ASSEGNAZIONE DELLE AREE – LISTA D'ATTESA	8
ART.22.	CAMBIO DI ATTRAZIONE.....	9
ART.23.	DELEGATI DI PARCO	9
SEZIONE IV	NORME DI CHIUSURA E FINALI	10
ART.24.	SANZIONI	10
ART.25.	ABROGAZIONE	10

Sezione I Norme generali

Art.1.Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, detta le modalità di concessione delle aree comunali destinate per l'installazione ricorrente od occasionale di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante.
2. L'elenco delle aree comunali come sopra destinate in calce allegato e costituente parte integrante del presente regolamento, è stabilito con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
3. In caso di mancato aggiornamento annuale, l'elenco delle aree comunali disponibili, si intende tacitamente confermato per l'anno in corso.
4. Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento che disciplina anche l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e simili, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art.2.Gestione delle aree da parte dei concessionari

1. Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.
3. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art.3.Divieto di occupazione abusiva delle aree

1. E' assolutamente vietata l'occupazione di una delle aree di cui trattasi senza aver ottenuto l'autorizzazione.
2. L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24.

Art.4.Obblighi e condizioni

1. Il concessionario, prima dell'insediamento, dovrà versare alla Ditta appaltatrice del servizio comunale di raccolta rifiuti solidi urbani il corrispettivo dovuto per il servizio secondo le tariffe previste nel capitolato comunale d'appalto per i servizi a compenso.
2. Lo stesso concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., con le modalità e nella misura da questa stabilite.
3. Inoltre il Concessionario dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al versamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come stabilito dal relativo Regolamento del 20.12.2000 n. 171 e successive modifiche, adottato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15.12.1977 n. 446. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art.5. Oneri del Concessionario

1. Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti, ecc. sono a carico dei concessionari.
2. Inoltre, per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico ovvero all'esercizio di forme pubblicitarie autonome, gli esercenti Parchi di divertimento, Arene moto-auto acrobatiche e Circhi equestri dovranno versare, per entrambe le predette causali, distinti depositi cauzionali il cui ammontare è determinato, per ciascuna delle tre tipologie spettacolari, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui all'art. 1.
3. La mancata dimostrazione di avvenuto versamento delle prescritte cauzioni, quando dovute, importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercire impianti sull'area richiesta.

Art.6. Imprese di nazionalità straniera

1. Le imprese di circhi equestri, delle aree acrobatiche e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.
2. Inoltre i titolari o i legali rappresentanti delle predette imprese devono dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno previsto dall'art. 142 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dalla Legge 28.02.1990 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.7. Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante

1. Quando ritenuto necessario, sulle questioni inerenti lo spettacolo viaggiante si deve pronunciare una apposita Commissione consultiva composta come segue:

Sindaco o Assessore Delegato	Presidente
Dirigente del Settore comprendente il servizio Attività Produttive	Membro
Dirigente del Settore Polizia Locale	Membro
Due rappresentanti designati dalla Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale, un rappresentante per ogni organizzazione di categoria riconosciuta (un effettivo e un supplente) e nessun auditore o persone prive di delega scritta rilasciata dalle Associazioni	Membri
Rappresentante dell'Ente Circhi	Membro

2. Le decisioni della Commissione sono validamente adottate a maggioranza dei votanti, con diritto di voto limitato ad un rappresentante per categoria. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.8. Limitazione di suoni

1. In occasione dell'installazione di qualsiasi impianto dello spettacolo viaggiante, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché di ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente nelle ore che verranno di volta in volta fissate alla civica Amministrazione.
2. In particolare, ove l'esercizio delle attività spettacolistiche abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati al culto, ovvero tradizionali manifestazioni religiose abbiano ad essere effettuate nelle immediate vicinanze delle attività spettacolistiche di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per un lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza.

3. In casi particolari, espressamente motivati, la Civica Amministrazione ha facoltà di interdire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi sonori.

Sezione II Circhi equestri ed Arene moto-auto acrobatiche

Art.9.Termini di presentazione di istanze

1. Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) istanza in formato digitale, in regola con l'imposta di bollo, che deve pervenire:
 - a) Per i Circhi equestri, non prima di 4 (quattro) mesi ed entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello d'inizio dell'attività;
 - b) Per le Arene moto-auto acrobatiche, non prima di 4 (quattro) mesi ed entro il termine perentorio del 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello di inizio dell'attività.
2. Detta istanza potrà essere accolta solo ove nella stessa sia indicato un periodo di tempo non superiore a giorni 15 (quindici) entro cui il richiedente potrà poi scegliere e indicare gli effettivi giorni di permanenza ed esercizio.

Art.10. Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:
 - a) Generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito,
 - b) Numero di codice fiscale o partita I.V.A., anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. da inizio attività;
 - c) Denominazione dell'attrazione/i di proprietà – la denominazione del Circo (marchio e logo), che devono corrispondere a quanto risultante dall'autorizzazione comunale, precise dimensioni di ingombro. La denominazione dell'impresa circense dovrà inequivocabilmente riportare la stessa dicitura sia nella domanda, sia nella concessione, sia nelle forme di pubblicità. Ogni abuso che dovesse verificarsi al riguardo comporterà, oltre alle eventuali sanzioni, l'immediata revoca della concessione.
 - d) Numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro;
 - e) Periodo e luogo per i quali viene presentata la richiesta.

Art.11. Assegnazione e concessione dell'area

1. Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato al richiedente entro il mese successivo all'arrivo in Comune dell'istanza stessa.
2. L'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune onde consentire all'Amministrazione di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti.
3. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria al fine di garantire il rispetto dei criteri normativamente previsti.
4. Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente del Settore comprendente il Servizio Attività Produttive.

Art.12. Periodo di franchigia

1. Quando una determinata area risulti già assegnata, ancorchè provvisoriamente ad un circo od arena moto – auto acrobatica, l'Amministrazione Comunale non può prendere in considerazione alcuna

altra istanza di altra impresa similare volta ad ottenere l'occupazione della stessa area per il periodo di tempo decorrente rispettivamente dal 90° (novantesimo) giorno precedente quello d'inizio dell'attività della precedente impresa circense e dal 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello di inizio dell'attività della precedente impresa acrobatica.

2. Nell'esame ed eventuale accoglimento di istanze concorrenti per il medesimo periodo e per la stessa area deve essere seguito il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.

Sezione III Singole attività dello spettacolo viaggiante

Art.13. Manifestazioni ricorrenti

1. Sono da intendersi ricorrenti quelle manifestazioni che hanno luogo, ogni anno, nel medesimo sito e nello stesso periodo in concomitanza, per lo più, con particolari manifestazioni in occasione delle quali, per consuetudine, vengono installate attività dello spettacolo viaggiante.
2. Il calendario delle predette manifestazioni è approvato dalla Giunta Comunale con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed è aggiornato con la medesima cadenza.

Art.14. Manifestazioni occasionali

1. Sono da intendersi come occasionali non solo quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree che dovranno comunque essere ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1.
2. Le attività dello spettacolo viaggiante installate nell'ambito di siffatte manifestazioni soggiacciono integralmente alle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art.15. Organico funzionale

1. Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli operatori.
2. In ogni parco non potranno essere installate attrazioni di uguale denominazione Ministeriale.
3. Saranno comunque fatti salvi i diritti acquisiti antecedentemente alla data del 16.12.1995, data dell'entrata in vigore del Regolamento.
4. Nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente Regolamento l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente deve prevedere:
 - a) La definizione della tipologia, sulla base degli appositi elenchi ministeriali, delle attrazioni ammesse;
 - b) L'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.
5. L'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione è determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante, con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 della presente normativa.
6. Nel caso di cambiamenti di classifica delle attrazioni da parte del Ministero, che precludono l'inserimento di abituali frequentatori, si procederà a rivedere l'organico del parco, con conseguente adeguamento del numero delle attrazioni previsto nelle singole categorie fermo restando che il numero complessivo delle attrazioni che compongono l'organico dovrà rimanere invariato.
7. Le singole piccolissime attrazioni (pesca verticale abilità, pugnometro, oroscopo, basket, cannoncino forza muscolare, braccio di ferro, ecc.), munite di regolare autorizzazione comunale e di domanda, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e non costituiranno valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio. Eventuali cambi saranno consentiti

solo all'interno dello stesso raggruppamento. Non rientrano in tale fattispecie carrelli o simili che raggruppano più di una piccolissima attrazione.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

8. Sono considerate attività complementari al parco i banchi di dolciumi in genere e di zucchero filato.
9. I titolari, al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 28/1999.
10. I generi posti in vendita possono essere esclusivamente quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa in possesso dell'assegnatario.
11. All'atto della presentazione della domanda di ammissione al parco è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa nonché copia dell'autorizzazione sanitaria personale.
12. Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri previsti dai punti a), b) del successivo art. 19.
13. Qualora il titolare di attività complementari acquisisca attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella graduatoria di cui sopra e naturalmente anche in caso inversamente contrario.
14. Le attività complementari fanno parte dell'organico del parco divertimenti e la loro sistemazione non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
15. In occasione della formazione di nuovi parchi o modifiche degli esistenti nulla potrà essere variato per le dislocazioni già previste.

Art.16. Attrazione novità

1. Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni per adulti che costituiscano novità per il parco.
2. Costituisce novità quell'attrazione che appaia incontestabilmente come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione; le semplici varianti apportate a queste ultime, pertanto, non costituiscono mai novità.
3. Le dimensioni delle attrazioni novità dovranno in ogni caso essere adeguate all'ampiezza dell'area ad esse riservata.
4. L'ammissione al parco dell'attrazione novità non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità né di punteggio.
5. Quando l'installazione di una attrazione avvenga ai sensi del presente articolo non potrà essere nuovamente impiantata nella stessa area ed allo stesso titolo per l'anno successivo.

Art.17. Termini e modalità di presentazione di istanze

1. Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) istanza in formato digitale, in regola con l'imposta di bollo, che deve pervenire entro il termine perentorio del 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello di inizio dell'attività.
2. Le domande presentate dopo tale data potranno essere prese in considerazione per gli spazi rimasti liberi anche per rinuncia di un titolare fermo restando, ove previsto, il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
3. L'istanza, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:
 - a) Generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito;

- b) Numero di codice fiscale o partita I.V.A. , anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. da inizio attività e numero identificativo dell'attrazione;
- c) Denominazione dell'attrazione/i di proprietà da installare quale esattamente risultante/i all'elenco ministeriale, precise dimensioni d'ingombro;
- d) Numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro;
- e) Copia della licenza comunale di esercizio;
- f) Periodo e luogo per i quali viene presentata la richiesta.

Art.18. Assegnazione delle aree – Criteri

1. L'assegnazione delle aree per le manifestazioni ricorrenti od occasionali viene fatta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo articolo, vantano un diritto di precedenza su altri richiedenti per attrazioni similari o concorrenti;
 - b) Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per attrazioni similari o concorrenti possiedano somma equivalente di requisiti;
 - c) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità ai sensi del precedente art. 16 che portino incremento al parco altamente spettacolari.
2. L'assegnazione di cui al punto c) non conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.
3. Il preventivo benessere di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato almeno 30 giorni prima la data d'inizio del parco.
4. L'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune e comunque entro 15 giorni dall'inizio del parco, onde consentire all'Amministrazione di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti. La violazione a tale disposizione sarà sanzionata secondo quanto previsto dal successivo art. 24.
5. Il concessionario avrà diritto di essere sistemato nell'area individuata per il parco Divertimenti nelle immediate vicinanze relativamente ai Padiglioni dolciari/gastronomici nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza riguardante la propria categoria/tipologia tenuto conto delle caratteristiche planimetriche e tecniche della propria attrazione (rispetto dei passaggi pedonali, eventuali lati chiusi, ecc.).
6. Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse, su richiesta, dalla Civica Amministrazione.

Art.19. Assegnazione delle aree – Requisiti – Graduatoria

1. Per l'assegnazione delle concessioni delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tener conto del punteggio raggiunto da ciascuno di essi sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, con lo stesso tipo di attrazione, riferita all'attrazione che si intende impiantare punti per ogni anno 2,00
 - b) Presentazione domanda per il parco interessato punti per ogni anno 0,10
2. A seguito delle modifiche apportate il punteggio base sarà quello relativo all'ultimo anno di partecipazione al parco, fermo restando il punteggio già acquisito.
3. L'ufficio competente è incaricato di tenere costantemente aggiornata la graduatoria conseguente in riferimento a ciascuna delle manifestazioni ricorrenti od occasionali nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti i requisiti sopra indicati sono strettamente personali.

5. Soltanto in caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità raggiunti i limiti di età pensionabile o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione, ecc.).

Art.20. Assegnazione delle aree - Obblighi

1. È fatto obbligo ai concessionari, siano essi a posto fisso o a rotazione, di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale la concessione è stata data e per l'intero periodo di durata della manifestazione.
2. Ogni sottrazione a tale obbligo, comunque congegnata, comporta le sanzioni di cui al successivo art. 24.
3. È permesso lo smontaggio anticipato dell'attrazione per eventuale guasto o danneggiamento tale da non permettere la normale attività in completa sicurezza ed altresì per eventuale malattia o sinistro del titolare, del coniuge, di un familiare convivente fino al 2° grado o affine convivente fino al 2° grado.
4. La sospensiva della concessione, ovvero l'assenza alla manifestazione, potrà essere accordata, ovvero giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
 - b) Costruzione di una nuova attrazione;
 - c) Cambio in corso dell'attrazione;
 - d) Danno improvviso alla attrazione;
 - e) Malattia improvviso dell'attrazionista, del coniuge, di un suo parente convivente sino al 2° grado o affine convivente sino al 2° grado;
 - f) Concomitanza con altro parco o espressa richiesta del titolare di partecipare ad altra manifestazione anche fuori dell'ambito comunale.
5. La richiesta di sospensiva o la giustificazione dell'assenza deve pervenire via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'ufficio comunale preposto entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.
6. Fuori da questi casi, che dovranno comunque essere adeguatamente documentati, e da queste modalità, il mancato impianto o lo spianto anticipato determinano l'esclusione dalla concessione di tale area per anni uno, fatta salva, per il secondo caso, l'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma.

Art.21. Assegnazione delle aree – Lista d'attesa

1. La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per quegli attrazionisti che abbiano i requisiti previsti dall'art.19 non appena detto posto si renda vacante.
2. Essa si articola in tante graduatorie quante sono le categorie di mestieri e le aree previste nell'elenco di cui all'art.1 e sono tenute costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la graduatoria sarà stilata sulla base delle domande pervenute al Comune negli ultimi 10 anni.
4. Per avere diritto ad essere inseriti in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area per una determinata attrazione e riproporre l'istanza stessa annualmente sino a che il richiedente non possa essere inserito nell'organico dell'area interessata.

5. Potranno essere accolte in lista d'attesa solo le domande che avranno a supporto l'inserimento dell'attrazione richiesta sulla licenza di P.S. del titolare.
6. L'interruzione della presentazione dell'istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista d'attesa.
7. Il punteggio acquisito nella lista di attesa verrà azzerato al momento di entrata definitiva nell'organico del parco.

Art.22. Cambio di attrazione

1. Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio, quando l'attrazione che si intende installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto dall'organico funzionale dell'area frequentata e non impedisca l'abituale collocazione degli abituali frequentatori (es. diversa conformazione o maggior spazio occupato); in tal caso, se possibile, verrà collocata in posizione planimetrica alternativa.
2. La richiesta di cambio d'attrazione dovrà essere presentata nei tempi previsti per la richiesta di autorizzazione ed esercire di cui all'art. 17.
3. Verrà presa in considerazione anche se il richiedente è in possesso dell'attrazione di cui ha richiesto il cambio.
4. In caso favorevole verrà azzerato il punteggio della precedente attrazione per la quale potrà essere presentata domanda di partecipazione ai parchi successivi.
5. Ove il richiedente il cambio non possa essere collocato in organico, sarà inserito nella lista d'attesa corrispondente.

Art.23. Delegati di Parco

1. Gli operatori dello spettacolo viaggiante che installino le loro attrazioni in un parco divertimento ovvero che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, attivino l'esercizio di un nuovo parco, debbono nominare dei propri rappresentanti, detti "delegati di Parco", i cui nominativi, preventivamente individuati all'inizio dell'attività del parco stesso, devono essere segnalati via PEC al competente ufficio comunale.
2. Spetta ai delegati di parco:
 - a) Promuovere la gestione comune dei servizi necessari al buon funzionamento del parco;
 - b) Adottare tutti i provvedimenti determinati dalla Pubblica Amministrazione, attinenti all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione, nonché alle iniziative promozionali e pubblicitarie;
 - c) Collaborare con la Civica Amministrazione per assicurare il rispetto di tutte le normative che regolano lo svolgimento delle attività proprie dei parchi di divertimento;
 - d) Assicurare il giusto riparto delle spese organizzative, gestionali e tariffarie a carico degli operatori, titolari di concessione, partecipanti al parco;
 - e) Provvedere alla costituzione ed alla gestione dei servizi necessari al funzionamento dell'area;
 - f) Concordare con il competente ufficio comunale e con la ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti solidi urbani le modalità di istituzione e funzionamento dei servizi per la rimozione periodica e finale dei rifiuti dell'area del parco;
 - g) Provvedere a fornire l'autorizzazione del proprietario del terreno, qualora trattasi di terreno privato, per l'installazione del parco;

- h) Richiedere, ove prevista, almeno 20 giorni prima dell'inizio del parco, alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presentando idonea documentazione al riguardo, sopralluogo della Commissione stessa.

Sezione IV Norme di chiusura e finali

Art.24. Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da €. 75,00 a €. 500,00.
2. A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:
 - a) Costituisce ESCLUSIONE IMMEDIATA che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, e PERDITA DI PRIORITÀ DI FREQUENZA la seguente fattispecie:
 - i. Installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;
 - ii. Installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - iii. Installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata;
 - iv. Cessata attività e/o smontaggio anticipato della attrazione senza autorizzazione;
 - v. Mancata corresponsione delle tasse dovute;
 - vi. Mancata produzione della documentazione a corredo della domanda.
 - b) Costituisce PERDITA DI PRIORITÀ di frequenza nel Luna Park una delle seguenti condizioni:
 - i. Assenza consecutiva dal Luna Park per due edizioni secondo i principi dell'art. 20.
 - ii. Mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensiva.
 - c) Costituisce ESCLUSIONE dal medesimo parco dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. Ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - ii. Installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata
 - iii. Inosservanza dell'orario di esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
 - iv. Mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante e dei mezzi abitativi e/o cariaggi e l'area relativa agli stessi.
 - d) Comporta ESCLUSIONE dalla frequenza dei parchi cittadini per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. Sosta dei mezzi abitativi e/o cariaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 10 giorni per i parchi di durata superiore a 15 giorni e giorni 3 per i restanti parchi;
 - ii. Mancata occupazione dell'area assegnata;
 - iii. Gestione dell'attrazione in violazione del disposto del Regolamento.

Art.25. Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello analogo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 128 del 14.12.2010 e successive modificazioni.